

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1241/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 8 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4006/87<sup>(1)</sup>,vista la proposta della Commissione<sup>(2)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo<sup>(3)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(4)</sup>,

considerando che, a norma del protocollo n. 4, paragrafo 8, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato deve essere fissato ogni anno secondo criteri specificati al paragrafo 2;

considerando che, sulla base di tali criteri, occorre fissare il prezzo d'obiettivo ai livelli sotto indicati,

*Articolo 1*

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo d'obiettivo del cotone non sgranato è fissato a 96,02 ECU/100 kg.
2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 riguarda il cotone:
  - di qualità sana, leale e mercantile;
  - con il 14 % di umidità e il 3 % di sostanze estranee non organiche;
  - avente le caratteristiche necessarie per ottenere, previa sgranatura, il 54 % di semi e il 32 % di fibre di grado n. 5 (white middling) e di una lunghezza di fibra di 28 mm (1—3/32").

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. SOLBES

<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

<sup>(4)</sup> Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).